(N. 9)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della Senatrice **MERLIN** Angelina

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 1953

Disposizioni relative alle generalità e ad accertamenti e norme amministrative

ONOREVOLI SENATORI. — La disposizione costituzionale, relativa alla « eguale dignità sociale » dei cittadini, pur avendo anzitutto valore programmatico, auspica indubbiamente riforme progressive, ossia riforme che garantiscano ai cittadini maggiore autonomia individuale e che orientino la coscienza collettiva a giudicare le persone a seconda dei loro meriti e non dei loro natali, e ad acquisire un più alto concetto del valore della persona umana e dei suoi diritti. Allo spirito di questa disposizione devono, secondo noi, conformarsi anche le riforme di lieve entità, come quella che proponiamo. Essa si propone semplicemente di risolvere questioni di ordinaria amministrazione, e di risolverle in modo da non ostacolare, ma anzi di favorire il buon orientamento della coscienza collettiva o, semplicemente lo sviluppo di una maggiore gentilezza d'animo e di costume.

Considerando obiettivamente certe situazioni lamentate dal gran pubblico: la necessità di rivelare ad ogni proposito penosi segreti, e di inchinarsi ad uno spirito inquisitoriale che riesce infinitamente molesto anche a chi non ha tali segreti, ma semplicemente desidera di non esser costretto a render pubbliche questioni personali e private, si deve convenire che è certo stato l'ingigantirsi della macchina burocratica a peggiorare notevolmente queste situazioni.

A proposito di macchina burocratica, ci permettiamo di ricordare che, in un Paese, pur tradizionalista come l'Inghilterra, essa è meno pesante che presso di noi: non è in uso il richiedere generalità e dati di stato civile ad ogni proposito, è lecito di cambiar cognome con la massima facilità, non solo, ma è perfino lecito di notificare il cambiamento di sesso senza sottoporsi a pratiche interminabili e vessatorie. Comunque, visto che nel nostro Paese non è possibile sperare di ridurre il peso della burocrazia a piccole proporzioni, dev'essere possibile per lo meno di attenuare i mali che essa causa, uno dei quali è, certo, quello di convincere troppi cittadini che il sottoporre i propri simili ad interrogatori e l'esigere chiarimenti e spiegazioni è perfettamente lecito, visto che questo è atto che compiono le Autorità, i cui esempi non possono essere consi-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

derati se non buoni. Questa opinione è certamente basata su un equivoco perchè le Autorità non agiscono per curiosità, come i privati, ma tuttavia è giusto ritenere che un esempio di discrezione che venga dall'alto non possa non produrre eccellenti effetti.

Vediamo ora le piccole riforme che proponiamo: semplificazione delle generalità, divieto di inutili accertamenti, tentativo di sopprimere danni che derivano dall'esistenza di pregiudizi (esclusione di minori da istituti di educazione, ecc.).

Per fortuna il concetto secondo cui l'identificazione è perfettamente possibile, anche se si semplificano gli elementi delle generalità dei cittadini, ha ormai trionfato, e quindi crediamo inutile difenderlo. Ormai le tessere postali, documenti che agli effetti della identificazione sono riconosciute internazionalmente, non recano più l'indicazione di paternità e maternità, e, tra poco, anche i passaporti non recheranno più queste indicazioni. Non si vede perchè non si possa estendere alle carte di identità le norme già accettate per tessere postali e passaporti. È la fotografia, sono i dati somatici, potrebbero essere (ma non proponiamo di far complicazioni) le impronti digitali, sono i dati relativi alla professione e residenza che costituiscono i principali elementi di identificazione, e non il dato della paternità e maternità. Assai maggior valore di questo, ha il dato del luogo e della data di nascita, e, al fine di dar maggiore validità al dato stesso, abbiamo proposto di aggiungere ad esso il dato costituito dal numero di registro dell'atto di nascita originale, numero che si trova regolarmente annotato su tutti gli estratti degli atti di nascita. Si eviteranno, segnando anche questo dato su documenti di identificazione, pericoli già prospettati di errori di trascrizione: è infatti assai difficile che gli impiegati siano distratti al punto di sbagliare sia scrivendo la data di nascita, sia il numero di registro dell'atto di nascita.

Veniamo ora ad occuparci dell'atto di nascita e della sua funzione. Sebbene contenga elementi di identificazione quali la data di nascita e lo stato di filiazione, esso non è affatto usato come documento di « identificazione », ma di « documentazione » e quindi non può essere valutato alla stregua di una funzione che non ha. Basta questa semplice osservazione a far cadere tutte le obiezioni elevate, partendo da un errore di valutazione: dall'errore consistente precisamente nell'attribuire a questo atto una funzione di identificazione. La funzione reale dell'atto di nascita, è duplice: documentare il fatto stesso della nascita, e documentare lo stato di filiazione. È ovvio, che, se in molti casi è necessario il documentare che il cittadino è venuto al mondo, è assolutamente superfluo documentare anche il suo stato di filiazione, poichè questa necessità non si presenta che nell'espletamento delle formalità preliminari del matrimonio (essendo necessario constatare se esistono o no impedimenti al matrimonio stesso), nello svolgimento di pratiche successionali e di pochissime altre pratiche (far valere il diritto a pensione o a premi e facilitazioni concessi agli orfani ecc.). Nella maggior parte dei casi la documentazione dello stato di filiazione può essere omessa non già per evitare rossore a molti cittadini, ma per una ragione molto più semplice e logica: perchè non è necessaria.

Vediamo ora le molteplici dichiarazioni e gli atti e documenti che la burocrazia ci impone. Da molti autorevoli giuristi è stato osservato (rimandiamo alla « Rivista di diritto e procedura civile », settembre 1952, n. 3, ed in particolar modo ad un articolo del prof. Grassetti nella rivista stessa) che poco servirebbe di semplificare le generalità negli estratti degli atti di nascita e nei documenti di indentificazione, se ciò non fosse fatto in altri numerosi documenti amministrativi (dalla pagella scolastica, al libretto di lavoro, all'attestato di laurea) nella compilazione di moduli e formulari, e negli innumerevoli atti richiesti nella vita moderna. Abbiamo accettato tale giustissimo ed ovvio punto di vista, ed abbiamo voluto specificare alcuni dei documenti e dei casi in cui si può adottare la semplificazione delle generalità, al fine di evitare interpretazioni errate.

Per quanto riguarda più specificatamente la situazione dei minori in rapporto alle varie documentazioni ed identificazioni in uso, dobbiamo chiarire che, essendo l'assistenza economica dei genitori, diritto che deriva dallo stato di

filiazione, è quasi impossibile vietare a direttori di istituti di educazione, in cui gli alunni ricevono vitto e alloggio, di accertare se i detti alunni possono contare o no su tale assistenza. Non esiste però la necessità di procedere a tali accertamenti per i direttori di scuole pubbliche o private, perchè o esse sono gratuite, oppure sono istituti che non sopportano spese di mantenimento e che non pretendono altro contributo economico dagli allievi se non il pagamento delle tasse: il mancato pagamento di tasse comporta l'esclusione degli allievi, senza danno alcuno per l'istituto.

Sebbene la discriminazione tra minori non sia precisamente il problema che con il presente disegno di legge ci proponiamo di affrontare, poichè abbiamo preso in considerazione la questione della iscrizione a scuole e collegi, abbiamo creduto di dover disporre che l'elemento costituito dalla mancanza del titolo di stato di legittimità o di filiazione (preghiamo di distinguere tra l'uno e l'altro) non sia considerato impedimento all'ammissione di minori ad istituti di educazione ecc. Abbiamo già detto che la solvibilità degli allievi è fatto che non può non interessare i direttori di istituti, specie se molto costosi, (ma altro è preoccuparsi della solvibilità ed altro è escludere da istituti per il semplice fatto della mancanza di titolo dei detti stati. Lasciando ora a parte i minori, che ci rifiutiamo di trasformare in oggetto di speculazione, secondo un deplorevole uso da troppi seguito, vogliamo accennare a incresciose situazioni in cui vengono a trovarsi gli illegittimi o i legittimati adulti che vogliono contrarre matrimonio o partecipare a concorsi. Nel primo caso, è impossibile (come già detto) che indagini non siano fatte per accertare il loro stato di filiazione da parte di autorità; si può tuttavia, secondo noi, evitare che nelle pubblicazioni esposte al pubblico sia fatto cenno alla loro situazione. Si può obiettare che le « pubblicazioni » sono « pubbliche » proprio per dar modo a chiunque di denunciare impedimenti che ostino al matrimonio, ma veramente per « impedimenti » si intende in tal caso, soprattutto l'impedimento derivante da un precedente matrimonio. È nostra opinione che gli impedimenti derivanti dallo stato di filiazione possano essere accertati dalle autorità in modo da rendere possibile che la necessaria pubblicità data a questi atti, non si risolva in gratuita diffamazione.

Nel secondo caso si tratta semplicemente di opporsi ad un formalismo eccessivo, che si può considerare superato, perchè incompatibile con la struttura istituzionale di una repubblica democratica. Se le nostre informazioni sono esatte, ad esempio, per aver accesso alla carriera diplomatica non è sufficiente neppure la « legittimazione per susseguente matrimonio dei genitori » che pure il Codice civile equipara alla legittimità.

Il divieto di accertare stati di legittimità e di filiazione, (accertamento che attualmente viene compiuto col mezzo semplicissimo, ma vessatorio, di richiederè l'atto di matrimonio dei genitori) varrà a por fine ad inammissibili discriminazioni.

Nel quadro delle riforme atte ad evitare la dannosa rivelazione di segreti personali, rientra la disposizione relativa al cognome dei figli naturali riconosciuti da un solo genitore e quindi adottati, a cui deve essere concesso di portare esclusivamente il cognome dell'adottante. Non abbiamo tuttavia ritenuto che, quella che deve considerarsi una concessione, si mutasse in un obbligo assoluto, nè in una forma di disconoscimento di ogni diritto del genitore che ha riconosciuto il figlio. A proposito di quest'ultimo, riconosciamo la fondatezza dell'opinione espressa dall'onorevole Migliori nella già citata Rivista di diritto e procedura civile (pag.850), secondo cui; « *Il genitore che riconosce il proprio figlio naturale, oltre che sottoporsi a dei doveri, acquista anche dei diritti tra i quali, sensibilissimo, quello di trasmettere il proprio cognome al figlio riconosciuto. Di qui la difficoltà di disporre legislativamente la omissione di tale cognome nel caso in cui l'adozione o l'affiliazione sia avvenuta successivamente al riconoscimento. Tutt'al più si potrebbe giungere a tale conclusione, solo ponendo come presupposto il relativo assenso del genitore che abbia riconosciuto l'adottando o l'affiliando* ». Abbiamo creduto, che, pur non arrivando a *porre come presupposto* l'assenso del genitore, si debba tuttavia tener in debito conto la sua opposizione, almeno nel caso in cui il figlio è di minore età.

Riteniamo che le piccole riforme da noi proposte possano essere bene accolte dall'opinione pubblica perchè giovano a tutti, sia pure soltanto permettendo, in molti casi, di risparmiare un po' di tempo, non danneggiano nessuno, e favoriscono l'acquisizione di civili abitudini di discrezione e d'indulgenza, e quindi ci permettiamo di chiedere al Senato di volerle approvare.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

L'indicazione della paternità e maternità è omessa:

1) negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita, di matrimonio, di cittadinanza, negli atti attestanti lo stato di famiglia e nelle pubblicazioni di matrimonio esposte al pubblico;

2) in tutti i documenti di riconoscimento. In detti documenti l'indicazione del luogo e della data di nascita è seguita dal numero di registro dell'atto di nascita originale;

3) negli atti e le dichiarazioni richieste per l'ammissione a concorsi, per l'iscrizione a sessione di esami o a scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, nelle pagelle scolastiche, negli attestati di conseguito titolo di studio ed in ogni atto, scrittura, dichiarazione, e documento nei quali si richiede la determinazione della persona fisica per fine diverso da quello di permettere l'esercizio di doveri o diritti derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione.

Art. 2.

La copia integrale dell'atto di nascita può essere richiesta ai cittadini, ed accertamenti possono essere compiuti sul loro stato di legittimità e di filiazione, esclusivamente nello svolgimento delle formalità preliminari del matrimonio, nell'espletamento di pratiche successionali, o comunque, di pratiche concernenti l'esercizio di diritti o doveri derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione.

Art. 3.

Il mancato possesso di titolo di legittimità e di filiazione non costituisce, in nessun caso elemento che autorizzi l'esclusione di minori da istituti di educazione, istruzione, cura e custodia.

Art. 4.

Il figlio naturale, riconosciuto da un solo genitore, e successivamente adottato o affiliato deve essere indicato col solo cognome dell'adottante o affiliante e come figlio di esso, salvo che l'interessato, o, qualora questi sia di età minore, il genitore che lo ha riconosciuto, richiedano di far constatare la qualifica di figlio adottivo o di affiliato.

Art. 5.

Sono abrogate tutte le disposizioni legislative, regolamentari, o amministrative contrarie alla presente legge.